

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: 1155 del 24 maggio 2019	NUMERO: 168 ANNO SPORTIVO: 2018/2019
--	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	<b>Tribunale Federale</b>

ABSTRACT	
	<b>Decisione n. 1/2019 del Tribunale Federale – Procedimento n. 1/FIH/2019</b>

ALLEGATI	

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Ufficio Giustizia <a href="mailto:novelli@federhockey.it">novelli@federhockey.it</a> 0683751104

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

**Procedimento n. 1/FIH/2019**

**DECISIONE n. 1/2019**

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 16 maggio 2019, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

### **Svolgimento del giudizio**

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, anche più semplicemente RdG FIH 2017), del 11 aprile 2019, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Jaspal Singh**, nato a Jalandhar (India) il 20.03.1967 nella qualità di Arbitro Societario della società CUS PADOVA *“per avere rivolto durante la gara disputata in data 13/01/2019, presso il campo P. Carasi di Padova, tra le squadre dell'HC BONDENO e ASD CITTA' DEL TRICOLORE (categoria U18 maschile) la frase: “Non parlare così o ti spacco la faccia” al giocatore Gideon Awuah, il quale poco prima era stato ammonito con cartellino giallo per offese nei confronti dell'ufficiale di gara”* con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1 e 58 del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11 commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015, degli artt. 2 e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 23/04/2019, fissava l'udienza di discussione per il 16 maggio 2019, come da regolare comunicazione alle parti.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.



A tale udienza sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, nonché l'Avv. Giovanni Bertoni in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. Jaspal Singh, nonché lo stesso sig. Jaspal Singh, a mezzo collegamento Skype come da espressa istanza in atti.

Esaurita la discussione, il Procuratore Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ai sensi dell'art. 57 Regolamento di Giustizia chiede applicarsi 20 (venti) giorni di sospensione da ogni attività federale.

### **Motivi della decisione**

La Procura Federale, a seguito della segnalazione del Responsabile San Veneto del 17.01.2019 con la quale veniva trasmessa la documentazione relativa alla gara disputata tra le squadre dell'HC BONDENO e ASD CITTA' DEL TRICOLORE (categoria under 18 maschile) per le opportune valutazioni circa la condotta dell'arbitro dell'incontro, sig. Jaspal Singh, a conclusione delle relative indagini, ha ritenuto di dover procedere al suo deferimento a giudizio essendo emersa la responsabilità del sig. Jaspal Singh per aver pronunciato la frase *“non parlare così o ti spacco la faccia”* nei confronti del giocatore Gideon Awuah, come detto, precedentemente ammonito con cartellino giallo per offese nei confronti dell'ufficiale di gara.

Preliminarmente va dato atto della rinuncia da parte del Procuratore Federale, in sede d'udienza, ai capi di incolpazione di cui all'art. 58 del Regolamento di Giustizia FIH e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, indicati nel deferimento a giudizio, in realtà frutto di un mero refuso. La difesa dell'incolpato ne ha preso atto.

Passando al merito della vicenda occorre evidenziare che l'atto di deferimento a giudizio è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Il sig. Jaspal Singh, ha confermato dinnanzi all'intestato Tribunale quanto già emerso nel verbale di audizione del 14/02/2019 dinnanzi al Procuratore Federale, ammettendo di aver pronunciato la frase incriminata ma, allo stesso tempo, dichiarandosi molto dispiaciuto per la reazione avuta, sicuramente sbagliata. L'ammissione di responsabilità per aver pronunciato la frase contenuta nel referto di gara è confermata anche dagli scritti difensivi dell'avv. Giovanni Bertoni, legale del sig. Singh.

Al riguardo le argomentazioni difensive si basano essenzialmente sul fatto che la frase contestata all'incolpato è stata provocata dalla reazione gravemente ingiuriosa del giocatore Gideon Awuah, il quale, dopo essere stato precedentemente ammonito con cartellino giallo, allorquando il sig. Singh si è avvicinato per spiegare il provvedimento sanzionatorio, ha pronunciato la frase *“Va in figa de tua madre”* generando, appunto, la reazione dell'arbitro che ha risposto *“non parlare così o ti rompo la faccia”*.

A supporto della propria tesi difensiva, viene inoltre sottolineato come il sig. Jaspal Singh nella sua carriera di giocatore e poi allenatore del CUS Padova, si sia sempre contraddistinto per la sua correttezza e sportività, come d'altronde confermato anche dal Delegato Tecnico di Campo, sig. Costantino Fattore nella deposizione resa dinnanzi alla Procura Federale in data 15/02/2019.

Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal sig. Jaspal Singh, non sia conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e che l'espressione utilizzata, seppur pronunciata a seguito di una grave ingiuria in suo danno, abbia travalicato i limiti imposti ai soggetti dell'ordinamento sportivo, tanto più in considerazione della funzione di arbitro ricoperta nell'occasione, dall'incolpato.

Rispondere ad un insulto, seppur altamente offensivo, con una minaccia di ripercussioni fisiche *“ti spacco la faccia”*, non appare in nessun modo giustificabile, anche se pronunciata in stato d'ira generato da un fatto ingiusto altrui. Tale circostanza dev'essere tutt'al più valutata ai fini del quantum della sanzione irrogata.

Quanto agli ulteriori profili evidenziati dalla difesa dell'incolpato va sottolineato come l'assenza di precedenti contegni lesivi dei principi di lealtà e correttezza dell'ordinamento sportivo da parte del sig. Singh non rileva in questa sede, essendo una tale condotta da valutare in caso di recidiva (e quindi in maniera negativa) e non, come nel caso di specie, per aver semplicemente tenuto nella propria carriera un comportamento corretto e decoroso, come si addice ai soggetti dell'ordinamento sportivo.

In ragione di quanto sopra si ritiene che la condotta del Jaspal Singh vada sanzionata. Tuttavia, nella determinazione del provvedimento da adottare, codesto Tribunale ritiene di dover prendere in considerazione la piena ammissione di responsabilità dell'incolpato e la sua

collaborazione fin dalla fase delle indagini della Procura Federale, nonché l'esimente di aver agito nell'immediatezza dei fatti ed in seguito ad una grave offesa ricevuta, con conseguente applicazione della sanzione disciplinare prevista dall'art. 57 ultimo comma, nel suo minimo edittale.

Conseguentemente, il Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione dell'incolpato da qualsivoglia attività federale per complessivi 15 (quindici) giorni.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, visto l'art. 57, primo comma, RdG FIH 2017, in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 Statuto Federale FIH 2015 nonché art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI condanna il sig. Jaspal SINGH, nato a Jalandhar (India) il 20/03/1967, nella sua qualità di tesserato come Arbitro Societario della Società CUS Padova, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017 alla sospensione di giorni quindici da qualsivoglia attività federale.

Così deciso in Roma il 16-24 maggio 2019

**Il Presidente**  
**fto Avv. Jacopo Caproni**

**Il Componente supplente ed estensore**  
**fto Avv. Luigi Tocci**

---

Per la pubblicazione  
Roma, 24 maggio 2019



Il Segretario Generale  
Francesca Vici